



CITTA' DI SOVERATO

Provincia di Catanzaro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**** **** **** **** **** **** ****

N.219/GM

ORIGINALE

Del 08/11/2023

OGGETTO: DISPOSIZIONI SULL'EFFICACIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI E DEI RAPPORTI DI GESTIONE PER FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE. ATTO DI INDIRIZZO.

In data 08/11/2023 convocata da Sindaco alle ore 18:00 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	VACCA	Daniele	SI	
2	AMORUSO	Emanuele	SI	
3	MATOZZO	Francesco	SI	
4	FAZZARI	Rosaria	SI	
5	ALTAMURA	Giuseppina	SI	

Assiste alla seduta in qualità di verbalizzante il Segretario Generale Dott.ssa Michela DE FRANCESCO

Presiede nella qualità di Sindaco Arch. Daniele VACCA

La Giunta Comunale

PREMESSO CHE:

- Il patrimonio immobiliare del settore pubblico territoriale, costituisce un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per la Città e presenta ampie potenzialità di valorizzazione anche mediante iniziative che consentano di individuare, attraverso il modulo della concessione ed il ricorso ai meccanismi del mercato, il più adeguato punto di equilibrio tra esigenze di miglioramento del servizio alla collettività, salvaguardia e valorizzazione paesaggistico/ambientale del territorio e valorizzazione economica del patrimonio pubblico;

- Con riferimento al demanio marittimo, il tema della valorizzazione si sovrappone a quello, altrettanto complesso, del rapporto tra le diverse discipline di rango regionale, nazionale e sovranazionale che si occupano delle modalità di affidamento in concessione della «fascia costiera» in un quadro generale che presenta alcuni aspetti di complessità;

- I beni appartenenti al demanio marittimo suscettibili di concessione a terzi sono individuati all'art. 1, co.1, del DL n. 400 del 1993 (in vigore dal 6.10.1993) convertito nella L 4.12.1993, n. 494 che stabilisce che: «La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali;
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione [...]

- In relazione ai termini di durata delle concessioni, la norma nazionale ha provveduto negli anni ad introdurre proroghe «per legge» (L. 494/93 art. 1 comma 2; DL 30.12.2009 conv. in L 17.12.2012, n. 221 art. 34 duodecies; L 30.12.2018, n. 145, art. 1 commi 682, 683 e 684) che ne avevano esteso la validità fino al 31.12.2033. Tuttavia con le Sentenze n. 17/2021 e n. 18/2021 pubblicate il 9.11.2021 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito (cfr. principio di diritto n. 1) che «[...] Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative [...] sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione [...]

- Le sentenze dell'Adunanza Plenaria sopra citate, dopo aver rilevato la potenzialità economica del patrimonio costiero pubblico, hanno ritenuto applicabile al caso in esame la disposizione dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE che stabilisce che «[...] qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento». Da qui consegue, nella ricostruzione effettuata dal Consiglio di Stato, la necessità di procedere con l'affidamento delle concessioni demaniali previo esperimento di una procedura competitiva;

- L'Adunanza Plenaria ha quindi individuato un intervallo di tempo idoneo - dalla data di pubblicazione delle sentenze, 9.11.2021, al 31.12.2023 - a consentire al legislatore (ed a seguire agli Enti concedenti) di procedere con l'affidamento degli spazi demaniali marittimi mediante procedure competitive, precisando che eventuali ulteriori proroghe legislative al termine ultimo avrebbero dovuto essere considerate in contrasto con il diritto comunitario e dunque immediatamente non applicabili ad opera anche di qualsiasi organo amministrativo;
- Il termine individuato dal Giudice Amministrativo (31.12.2023) è quindi prossimo alla scadenza, il che porterebbe a ritenere che anche le concessioni in essere, già oggetto di proroga *«per legge»*, siano giunte al loro termine di validità naturale, con onere per l'Amministrazione concedente di procedere alle iniziative finalizzate alla riconsegna dei beni demaniali marittimi;
- il legislatore nazionale è intervenuto in materia, successivamente alle pronunce dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la Legge 5.8.2022, n. 118 e con il DL 28.12.2022, n. 198 convertito con la legge 24.2.2023, n. 14, abrogando la disciplina di cui all'art. 1 commi 682, 683 e 684 della L n. 145/2018. La L n. 14/2023 ha introdotto norme autonome (art. 10- *quater*) ed ha anche integrato e modificato la legge 118/2022 (artt. 2, 3 e 4);
- Il legislatore ha avviato un'azione di riordino nelle procedure per l'assegnazione degli spazi secondo le regole dell'evidenza pubblica e per questa motivazione, allo scopo di garantire uniformità di comportamento sull'intero territorio nazionale, ha dato impulso alla formazione di decreti legislativi ed ha disposto nuove proroghe alla durata di quelle concessioni in essere già oggetto di proroghe *«per legge»*;
- Le caratteristiche del nuovo sistema legislativo nazionale, per quanto di interesse in questa sede, ed in seguito alle novelle del 2023, possono essere così riassunte:
 - I. **Le concessioni interessate sono prorogate *«per legge»* al 31.12.2024, ferma la facoltà in capo alle *«autorità competenti»* di differire il termine al 31.12.2025 (art. 3 L 118 del 5.8.2022) ma solo in *«presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva»*;**
 - II **Il Governo, sulla base della delega legislativa, con propri atti, avrebbe dovuto provvedere a:**
 - II.1 **adottare un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo per la rilevazione delle concessioni di beni pubblici (art. 2 L 118 del 5.8.2022, entrata in vigore il 27.8.2022);**
 - II.2 **adottare uno o più decreti legislativi (art. 4 L 118/2022) volti a riordinare e semplificare la materia delle concessioni ed a definire i criteri per procedere agli affidamenti delle aree in concessione in base a criteri omogenei (giusto equilibrio per aree libere ed aree concesse) ed a procedure imparziali, non discriminatorie, caratterizzate dall'ampia partecipazione, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla scadenza. La legge fissa un termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della legge (termine spirato il 23.2.2023);**
 - III **Fino a quando il Governo non provvede con i decreti legislativi agli enti concedenti è precluso procedere con l'emanazione dei bandi mentre (comma 4-*bis* L 118/2022), e per altro verso, le concessioni continuano ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori (art. 10-*quater* DL n. 198/2022 conv. L 14/2023 comma 3, ultimo periodo).**

CONSIDERATO CHE

- l'art. 10-*quater* DL n. 198/2022 (conv. L 14/2023) comma 3, ultimo periodo, collegando la validità delle concessioni in essere alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori, proroga in via indeterminata lo stato attuale;
- tuttavia il Giudice di Appello, proprio in merito, con ulteriore sentenza n. 2192 del 01.03.2023, fermi i principi espressi nelle sentenze dell'Adunanza Plenaria n. 17 e 18 del 2021, ha puntualizzato - ancorché incidentalmente - che «[...] anche la nuova norma contenuta nell'art. 10- *quater*, comma 3, del DL 29.12.2022, n. 198, conv. in L 24.2.2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato»;
- Anche l'applicazione del divieto introdotto con il comma 4 *bis* dell'art. 4 L 118/2022 (integrato nel testo con la L 14/2023) alla emanazione dei bandi di assegnazione in mancanza dei decreti legislativi di definizione delle procedure, risulta di non agevole coordinamento nel quadro normativo di riferimento;
- L'opportunità di attendere, entro i limiti sopra precisati, l'approvazione dei decreti legislativi come da previsioni dell'art. 4 L 118 del 5.8.2022 e la necessità di procedere al monitoraggio sullo stato di assegnazione del demanio marittimo, hanno impedito all'Amministrazione di procedere con le attività finalizzate al rinnovo del sistema di assegnazione delle concessioni demaniali, inducendo particolari difficoltà applicative correlate alle circostanze.
- Il termine del 31.12.2023, individuato dalle sentenze secondo una disposizione che non trova alcun ancoraggio normativo, è prossimo alla scadenza, mentre il legislatore ha provveduto ad una ulteriore proroga «*per legge*» con l'art. 3 della L 118/2022 al 31.12.2024 (originariamente fissata al 31.12.2023 e poi spostata in avanti di un anno con la L 14/2023).
- Qualsiasi procedura di affidamento, avviata anche nell'immediato sulla base delle considerazioni sopra precisate, non consentirebbe di pervenire alla sua definizione in tempo utile a garantire il subentro del nuovo concessionario prima del prossimo periodo estivo;
- La necessità di contemperare l'avvio delle procedure per le concessioni degli spazi demaniali marittimi secondo procedure competitive deve bilanciarsi con le altre, ugualmente rilevanti, di garanzia di continuità dei servizi all'utenza, conferma degli introiti in favore di Stato, Regione e Comune e preservazione dell'infrastruttura che, ove non utilizzata, vedrebbe accelerare dinamiche di deperimento per carenza di manutenzione. Per queste ragioni risulta preferibile liberare il bene dall'attuale concessionario solo in prossimità dell'avvicendamento con il nuovo;

Preso atto inoltre dell'impossibilità di avviare le procedure competitive per le concessioni degli spazi demaniali, non essendo stati adottati dal Governo i decreti legislativi (art. 4 L 118/2022) volti a riordinare e semplificare la materia delle concessioni ed a definire i principi per procedere agli affidamenti delle aree in concessione in base a criteri omogenei (giusto equilibrio per aree libere ed aree concesse) ed a procedure imparziali, non discriminatorie, caratterizzate dall'ampia partecipazione, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla scadenza

Tutto ciò premesso:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il «*Codice della Navigazione*» approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327; il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 recante «*Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)*»;
- la L. 7 agosto 1990, n.241 recante «*Nuove norme sul procedimento amministrativo*» e ss.mm.ii.;

- il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 494 recante «*Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.*» e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 «*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*» e ss.mm.ii.;
- la Legge 5 agosto 2022, n. 118 «*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*» e ss.mm.ii.;

- il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n.14 recante «*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.*»;

Omessi i pareri di regolarità tecnica e contabile, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48 del D.LGS 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e termini di legge.

DELIBERA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** di tutto quanto esplicitato nelle premesse, qui ribadito integralmente nel suo contenuto;
- 2) **DI INDIVIDUARE** il termine del 31.12.2024, coerente con quello di cui all'art. 3 della L. 118/2022, quale limite ultimo di conservazione dello stato attuale, salve le facoltà di cui al comma 3, penultimo capoverso, dello stesso articolo, allo scopo di garantire la continuità dei servizi all'utenza, la conferma degli introiti in favore di Stato, Regione e Comune e preservazione dell'infrastruttura che, ove non utilizzata, vedrebbe accelerare dinamiche di deperimento per carenza di manutenzione, in attesa dell'adozione di uno o più decreti legislativi (art. 4 L. 118/2022) volti a riordinare e semplificare la materia delle concessioni ed a definire i criteri per procedere agli affidamenti delle aree in concessione in base a criteri omogenei (giusto equilibrio per aree libere ed aree concesse) ed a procedure imparziali, non discriminatorie, caratterizzate dall'ampia partecipazione, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla scadenza;

- 3) **DI DARE ATTO** che, nelle more dell'adozione da parte del governo italiano dei decreti legislativi attuativi, agli enti concedenti è precluso procedere con l'emanazione dei bandi mentre ai sensi del comma 4-*bis* L 118/2022, e per altro verso, le concessioni continuano ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori ex art. 10-*quater* DL n. 198/2022 conv. L 14/2023 comma 3, ultimo periodo;
- 4) **DI RISERVARSI** di fornire ulteriori indirizzi applicativi entro la data di cui al punto 2, sulla base delle determinazioni che medio tempore, saranno eventualmente assunte dal legislatore statale;
- 5) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE f.to Arch. Daniele VACCA _____

IL SEGRETARIO f.to Dott.ssa Michela De Francesco _____

<p>D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i. <u>Parere di Regolarità Tecnica</u></p> <p style="text-align: center;">ATTO NON DOVUTO</p>	<p>D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i. <u>Parere di Regolarità Contabile</u></p> <p style="text-align: center;">ATTO NON DOVUTO</p>
--	--

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che copia della presente deliberazione:

(x) viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line Comunale per quindici giorni consecutivi dal **09/11/2023** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Michela De Francesco

Il sottoscritto inoltre

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **09/11/2023**

- (x) perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Michela De Francesco